

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12

DISCIPLINA ED ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FUNERARIE

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1
Finalità**

La Regione Campania in conformità alla legge delega in materia di Sanità pubblica di cui al D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 alla Legge di Riforma Sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 3 novembre 1994, n.32 istitutiva delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 di disciplina degli Enti Locali, promuove in collaborazione con i Comuni, gli Enti e gli Istituti nonché i soggetti interessati:

- a) l'armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania,
- b) l'adozione di strumenti di controllo delle attività funerarie e cimiteriali;
- c) la istituzione di un Istituto Regionale di Thanatologia;
- d) lo studio per la istituzione di appositi corsi professionali destinati alla formazione degli operatori di attività funerarie nonché per la programmazione di interventi volti ad un potenziamento delle attività ed alla migliore conoscenza delle culture funerarie;
- e) la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri dei vari gruppi culturali, degli stranieri residenti nonché il buono stato di conservazione dei cimiteri e la conservazione degli edifici storici ed artistici posti all'interno dei complessi cimiteriali;
- f) lo sviluppo della pratica della cremazione dei cadaveri;
- g) la istituzione di Registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie.

**Articolo 2
Programmazione ed Interventi**

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e la priorità degli interventi da realizzare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale delibera le convenzioni destinate a realizzare le opportune forme di coordinamento in esecuzione delle decisioni consiliari di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l'attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, dispone la partecipazione a progetti Interregionali, Nazionali o Internazionali.

**CAPO II
ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE**

**Articolo 3
Consulta regionale delle attività funerarie**

1. E' istituita la Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali.
2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e

- formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali;
- osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri ed il trasporto di cadaveri;
- b) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.

Articolo 4 **Composizione della Consulta**

La Consulta regionale di cui all'articolo 3, è composta come segue:

- a) Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato - presidente e componente;
 - b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia designato da tale Associazione - componente;
 - c) da un medico specialista della medicina legale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designata dal Preside della Facoltà di Medicina Legale e del Lavoro della Università degli Studi di Napoli - componente;
 - d) da un medico specialista in Patologia Generale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale di appartenenza - componente;
 - e) da un architetto scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale - componente;
 - f) da un geologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale - componente;
 - g) dal Presidente dell'Associazione regionale delle imprese funebri - componente;
 - h) da un rappresentante dei lavoratori del settore funerario designato dalle organizzazioni sindacali regionali - componente;
 - i) da un esperto in materia di culti o un antropologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dalla Curia per la prima figura professionale o dal Preside della Facoltà di Antropologia della Università degli Studi di Napoli per la seconda figura professionale - componente;
 - j) da un medico specialista in Igiene e Sanità pubblica scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine professionale - componente;
- da un funzionario regionale di ruolo scelto dalla Giunta in funzione di Segretario.

Articolo 5 **Costituzione - Funzionamento e durata in carica della Consulta**

1. La Consulta è nominata , all'inizio di ogni Legislatura, per l'intera sua durata, con Decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme delibera di Giunta su proposta dell'Assessore che sovrintende all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Settore Prevenzione.
2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente della Consulta si procede alla sua sostituzione in conformità all'articolo 4 ed al comma 1 del presente articolo.
3. La Consulta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente convoca, con almeno dieci giorni di preavviso, le riunioni della Consulta stabilendo l'ordine dei lavori.
5. La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti.
6. La partecipazione alle sedute della Consulta nella qualità di Presidente, Componente e Segretario, comporta la liquidazione di un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti del Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO), giusta Legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

CAPO III **INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PROFESSIONALI ALL'ESERCIZIO DI COMPITI FUNERARI SPECIFICI**

Articolo 6 **Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necroscopia**

1. I Comuni, anche in consorzio tra loro, concordano con le Aziende Sanitaria Locali (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della

morte di cui al D.P.R. 285/1990.

2. I Direttori Sanitari delle A.S.L. hanno facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria.

Articolo 7 **Formazione di Operatori Funerari**

1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l'aggiornamento professionale.

2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l'Istituto Campano di Thanatologia, di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.

Articolo 8 **Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri**

Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Legge, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui al Capo II e le Associazioni dei consumatori più rappresentative in Campania, emana il Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri di cui all'allegato "A" alla presente legge.

CAPO IV **ARMONIZZAZIONE DELLA PRASSI FUNERARIA E DISPOSIZIONI SU CIMITERI E SEPOLTURE**

Articolo 9 **Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria**

1. Ogni Comune della Regione Campania con popolazione superiore ai cinquemila abitanti deve munirsi di apposito regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. I Comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funerari e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale.

3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta regionale di cui al Cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. Ogni Comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:

- a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;
- b) la considerazione della totalità dei cimiteri del Comune qualora ne esistessero più di uno, rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;
- c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;
- d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione.

6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo ad un Commissario ad acta le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al comma 4.

8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il cimitero ovvero dei Comuni consorziati per l'uso del cimitero.

9. I Comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi cimiteriali tali da consentire l'esecuzione ottimale degli stessi.

10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per quest'ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.

11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l'obbligo di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e religioso.

Articolo 10
Costruzioni di cimiteri - Ampliamenti cimiteriali

1. La Regione Campania favorirà la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti speciali per l'uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti.
2. La Regione Campania favorirà la installazione di forni per la cremazione di cadaveri tenuto conto che tale forma di mineralizzazione contribuisce al contenimento delle aree cimiteriali.
3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti, deve tenersi conto degli spazi da riservare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni autofinanziate che ne curino il buono stato di manutenzione.
4. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. E' fatto l'obbligo ai Comuni di istituire, anche attraverso consorzi, ed in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) di competenza territoriale il servizio di smaltimento dei detti rifiuti approntando opportune regolamentazioni di salvaguardia e prevenzione igienica.

CAPO V
NORME FINALI

Articolo 11

La presente Legge non comporta oneri finanziari sull'esercizio corrente.
Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si provvederà con la Legge di bilancio.

Articolo 12
Pubblicazione e Obbligo di Osservanza

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

Bassolino